



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 99 DEL 29/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Presidente	Presente
BARALDI SOLANGE	Consigliere	Presente
FERRARI LUCIANO	Consigliere	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Presente
FERRARI LORELLA	Consigliere	Presente
VACONDIO MARCO	Consigliere	Presente
VALESTRI ALESSANDRA	Consigliere	Assente
VENTURINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
GIANPIERO		
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
STRUMIA ELISABETTA	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente
CORRADO GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti N. **16**

Assenti N. **1**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Valestri Alessandra.

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario.

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 16.

Si dà atto che i **Consiglieri Comunali Baraldi Solange, Maione Antonio, Balestrazzi Matteo, Ruini Cecilia e Strumia Elisabetta** partecipano alla seduta in videoconferenza.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco **Silvia Miselli** e gli assessori **Benassi Daniele, Roncarati Alessia e Farina Laura**, quest'ultima in videoconferenza.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore del succitato Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, secondo cui le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

cessione;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) (le condizioni) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Casalgrande e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21 settembre 2017 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20, D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20, D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20, D.LGS.19 AGOSTO 2016, N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100”;

Vista la relazione tecnica relativa all'esito dell'ultima ricognizione ordinaria delle partecipazioni, deliberata con proprio atto n. 95 del 22.12.2020 (allegato B);

Visto altresì l'esito della ricognizione ordinaria effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione -quale parte integrante e sostanziale della stessa- dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, di cui si riportano le risultanze finali:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIO NE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
AGAC INFRASTRUTTU RE SPA	02153150350	2,38	MANTENIMENTO CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZI ONE	
PIACENZA INFRASTRUTTU RE SPA	01429460338	0,95	CESSIONE A TITOLO ONEROSO	
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL	02558190357	1,97	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
LEPIDA SCPA	02770891204	0,01	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

IREN SPA	07129470014	0,33	SOC. QUOTATA MANTENUTA EX LEGE	
-----------------	-------------	------	--------------------------------------	--

Acquisito agli atti il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con verbale n. 9/2021 (allegato C);

Preso atto del parere favorevole ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett i) del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 10 – Astenuti: 6 (il Gruppo Consiliare “PD”, I Consiglieri Comunali Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare “MoVimento 5 Stelle” e Corrado Giovanni del Gruppo Consiliare “Centrodestra per Casalgrande”)

Voti favorevoli: 10

Voti contrari: 0

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- IREN SPA 0,33% (società quotata – mantenimento ex lege)
- PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA 0,95 % (dismissione della quota)
- AGAC INFRASTRUTTURE SPA 2,38 % (mantenimento con azioni di razionalizzazione);



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- LEPIDA SCPA 0,01 % (mantenimento senza interventi)
- AGENZIA LOCALE MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL 1,97 % (mantenimento senza interventi);

2. di approvare la relazione tecnica relativa all'esito dell'ultima ricognizione ordinaria delle partecipazioni, deliberata con proprio atto n. 95 del 22.12.2020 (allegato B);

3. di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo, nonché a tutte le società partecipate dal Comune ;

4. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

5. di dare atto che il presente è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 14 marzo n. 33.

Successivamente, in considerazione della scadenza prevista per l'adempimento, fissata al 31.12.2021, si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 che viene approvata con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 10 – Astenuti: 6 (il Gruppo Consiliare “PD”, I Consiglieri Comunali Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare “MoVimento 5 Stelle” e Corrado Giovanni del Gruppo Consiliare “Centrodestra per Casalgrande”)

Voti favorevoli: 10

Voti contrari: 0



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

COMUNE DI CASALGRANDE

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

ALLEGATO A

Indice generale

RIEPILOGO PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31/12/2020.....	3
1 – AGAC INFRASTRUTTURE SPA.....	5
2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA.....	8
3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL.....	11
4 – LEPIDA SCPA.....	14
PARTECIPAZIONI MANTENUTE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.	17
PARTECIPAZIONI CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.....	18
RIEPILOGO AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.....	21

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

RIEPILOGO PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31/12/2020

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	ESITO DELLA RILEVAZIONE
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	02153150350	2,38 %	Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato	MANTENIMENTO con azione di razionalizzazione
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	01429460338	0,95 %	Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali	Cessione
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE srl	02558190357	1,97 %	Programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
LEPIDA SCPA	02770891204	0,01 %	Fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma1, l.r. 11/2004	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
IREN SPA	07129470014	0,33 %	Holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali	SOC. QUOTATA MANTENUTA EX LEGE

SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE



Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la seguente scheda di dettaglio.

1 – AGAC INFRASTRUTTURE SPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02153150350

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2,38 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' CONTROLLATA

DATA DI COSTITUZIONE: 2005

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: SI

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO: SI

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attività di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato;

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d);

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge una attività di produzione di beni e servizi a favore del Comune.

La società è stata costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che "la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico", ossia capitale interamente pubblico, nelle quali la proprietà delle reti e degli impianti conferiti, è incedibile. La società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

SEGUE PARTECIPATA: 1 - AGAC INFRASTRUTTURE SPA**Condizioni art. 20, co. 2 TUSP**

dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
Numero componenti organo di controllo*	4

* Tra i componenti organo di controllo è compreso il revisore legale

Compensi amministratori	20.870,00
Compensi componenti organo di controllo**	17.680,00

** Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso al revisore legale di euro 5.200

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

2020	2019	2018	2017	2016
2.990.640,00	3.676.940,00	2.999.727,00	2.934.075,00	2.525.656,00

RICAVI

	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.818.439,00	7.833.508,00	7.807.856,00
A5) Altri ricavi e proventi	16.103,00	931.734,00	139.832,00
Di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2020	2019	2018	FATTURATO MEDIO TRIENNIO
7.834.542,00	8.765.242,00	7.947.688,00	8.182.490,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);

La società risulta priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali: PIACENZA INFRASTRUTTURE;

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);

La società non presenta perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);

Segue PARTECIPATA: 1 – AGAC INFRASTRUTTURE SPA

La società necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f).

Il Comune di Reggio Emilia -capoluogo di provincia- annualmente, con proprio provvedimento, assegna alla società obiettivi di contenimento dei costi, in ottemperanza all'articolo 19, comma 5 del TUSP.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti, l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico che si avvale di un contratto di service per gli aspetti amministrativo-contabili. Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico, ma non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo.

Azioni da intraprendere:

Contenimento dei Costi - Rinegoiazione strumento finanziario derivato

Come già evidenziato nei precedenti piani di razionalizzazione si prosegue nella procedura di rinegoiazione degli strumenti finanziari derivati. Si riportano di seguito le azioni già svolte e l'andamento dell'operazione.

Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture aveva affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit. In data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto.

In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale. Nei primi mesi del 2017 sono state depositate dalla società e dall'istituto di credito i documenti e le integrazioni di istanze istruttorie. In settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l'opportunità di procedere con un approfondimento istruttorio e nell'ottobre 2017 sono stati nominati i consulenti tecnici. In luglio 2018 è terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la C.T.U. definitiva. In novembre 2018 si è svolta l'udienza con i testimoni. Nel corso dell'udienza del Collegio del 15 marzo 2019, è stato chiesto alle parti di depositare le memorie conclusionali. In data 30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno.

In data 20 dicembre 2019 l'assemblea dei soci ha deliberato di ricorrere in appello a seguito dell'esito del lodo. In data 23 dicembre l'amministratore unico ha provveduto a dare mandato alla società specializzata per il ricorso suddetto sottoscrivendo un accordo success free che prevede esclusivamente il pagamento di un compenso variabile sulle somme recuperate/rimborsate e sulle somme risparmiate in futuro.

In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano e in data 27 ottobre 2021 si è svolta, in modalità cartolare, l'udienza di precisazione delle conclusioni; si è in attesa di conoscere i termini per le memorie conclusionali ex art 190 cpc..

Alla data attuale non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto non dipendono dalla società in aggiunta a quelli già riconosciuti con l'esito del lodo.

2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 01429460338

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,95 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: NO

DATA DI COSTITUZIONE: 2005

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: NO

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1). In generale si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Casalgrande non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

SEGUE PARTECIPATA: 2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
Numero componenti organo di controllo*	4

* Tra i componenti organo di controllo è compreso il revisore legale

Compensi amministratori	5.063,00
Compensi componenti organo di controllo**	13.166,00

** Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso al revisore legale di euro 2.300

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

2020	2019	2018	2017	2016
537.730,00	501.572,00	491.433,00	465.110,00	367.991,00

RICAVI

	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00
A5) Altri ricavi e proventi	5,00	-	1,00
Di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2020	2019	2018	FATTURATO MEDIO TRIENNIO
1.142.005,00	1.142.000,00	1.142.001,00	1.142.002,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1);

La società è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);

Indicare quali società/enti strumentali: AGAC INFRASTRUTTURE.

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. D);

La società non presenta perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f).

Segue PARTECIPATA: 2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b in quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).

Azioni da intraprendere:

Con il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con atto di C.C. n. 44 del 21/09/2017 è stata deliberata la cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici. In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018 è stata stipulata una convenzione tra provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale di Casalgrande n. 13 del 27.04.2018, che prevede l'affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i comuni reggiani.

Il Comune di Reggio Emilia, nel corso dell'esercizio 2019, ha perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi del valore aziendale della società rinviando tuttavia all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società.

A tal fine il Comune ha inteso avvalersi della norma di cui all'articolo 24, comma 5-bis introdotta dall'articolo 1 comma 723 della Legge 30,12,2018 n. 145, poiché la società ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

Nel corso dell'esercizio 2020 è continuato il confronto per addivenire alla cessione della società. In data 26/11/2020 con lettera protocollo n. 196929 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società che si è svolto in data 19/11/2021. Proseguiranno anche nel corso del 2022 i colloqui con il Comune di Piacenza in attesa di avere riscontri dalla Regione Emilia Romagna ed Atersir in merito alle tempistiche della gara sul servizio idrico che coinvolgono la società e che potrebbero influire sugli scenari futuri della stessa.

Il D.L. 25.05.2021, n. 73 all'articolo 16, comma 3 bis, ha introdotto il comma 5 ter dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il quale stabilisce che "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".

La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2020, ha chiuso l'esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro 537.730 che si aggiunge ai risultati positivi degli anni 2019-2018-2017-2016-2015.

Il Comune intende avvalersi anche per l'anno 2021 dell'art. 5-ter e 5-bis del TUSP che sospendono per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02558190357

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1,97 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' A CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

DATA DI COSTITUZIONE: 2012

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: NO

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attivita' di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a);

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Casalgrande è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate.

Segue PARTECIPATA: 3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2020:

<i>Numero medio dipendenti</i>	8
<i>Numero amministratori</i>	1
<i>Numero componenti organo di controllo</i>	1

<i>Compensi amministratori</i>	0,00
<i>Compensi componenti organo di controllo *</i>	14.502,00

* Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso al revisore legale di euro 5.800

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
90.014,00	73.812,00	76.521,00	37.472,00	55.159,00

RICAVI

	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	599.972,00	583.378,00	636.040,00
A5) Altri ricavi e proventi	24.699.659,00	22.770.566,00	22.408.279,00
Di cui Contributi in conto esercizio	24.524.909,00	22.521.051,00	22.187.613,00

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>FATTURATO MEDIO TRIENNIO</i>
774.722,00	832.893,00	856.706,00	821.440,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);

La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);

La società ha un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d).

E' necessario tuttavia evidenziare che il valore della produzione complessivo medio di Agenzia nel triennio è pari ad oltre 23milioni di euro, se sommiamo al valore del fatturato suindicato anche i contributi regionali e comunali L. 30/98 che sono trasferiti annualmente alla società.

La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Segue PARTECIPATA: 3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f). Tuttavia il Comune di Reggio Emilia, capoluogo di provincia, annualmente, con proprio provvedimento, assegna alla società obiettivi di contenimento dei costi, in ottemperanza all'articolo 19, comma 5 del TUSP.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1): la sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Reggio Emilia è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate. La società svolge un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett.a.

La società Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale srl nel 2018 rispettava i parametri di cui all'articolo 20 co. 2 lettera d) così come rettificato dall'articolo 26 comma 12-quinquies per il triennio 2016-2018.

Dal 2019, con l'entrata in vigore del nuovo parametro del fatturato medio superiore al milione di euro e non più superiore a 500 mila euro, la società non rispetterebbe più tale indicatore ottenendo un fatturato medio di importo pari a 821.440,33 nel 2020.

E' necessario tuttavia evidenziare che il valore della produzione complessivo medio di Agenzia nel triennio è pari ad oltre 23milioni di euro, se sommiamo al valore del fatturato suindicato anche i contributi regionali e comunali L. 30/98 che sono trasferiti annualmente alla società.

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione per le motivazioni sopra esposte.

4 – LEPIDA SCPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02770891204

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,0014 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' A CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

DATA DI COSTITUZIONE: 2007

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: SI

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO: SI

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attività di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, l.r. 11/2004

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Lepida, costituita con Legge Regionale n. 11/2004, è una società in house providing della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti soci e rappresenta lo strumento operativo per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici (tra cui anche i servizi di DataCenter & Cloud) che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. La società è sottoposta al "controllo analogo congiunto" delle pubbliche amministrazioni socie per mezzo del comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11. L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'uniformità della rete informatica. A decorrere dall'01.01.2019 la società ha incorporato la società Cup 2000 s.c.pa.

SEGUE PARTECIPATA: 4 – LEPIDA SCPA

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti	611
Numero amministratori	3
Numero componenti organo di controllo *	4

* Tra i componenti organo di controllo è compresa la società di revisione

Compensi amministratori	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo **	54.000,00

** Tra i compensi componenti organo di controllo è compreso il compenso al revisore legale di euro 19.000

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

2020	2019	2018	2017	2016
61.229,00	88.539,00	538.915,00	309.150,00	457.200,00

RICAVI

	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.092.773,00	60.196.814,00	28.196.014,00
A5) Altri ricavi e proventi	760.412,00	469.298,00	618.039,00
Di cui Contributi in conto esercizio	289.361,00	155.731,00	145.531,00

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2020	2019	2018	FATTURATO MEDIO TRIENNIO
59.563.824,00	60.510.381,00	28.668.522,00	49.580.909,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);

La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);

La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);

Segue PARTECIPATA: 4 – LEPIDA SCPA

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Nell'ambito del controllo analogo congiunto, è attivo annualmente il percorso di definizione e di monitoraggio degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016. Al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, stante anche la particolare ampiezza della compagine societaria di Lepida ScpA, all'interno dei documenti programmatori della Regione sono fissati gli obiettivi successivamente approvati dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento (CPI) e recepiti dalla Società ai sensi dell'art. 19, comma 6 del TUSP.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rispetta i parametri previsti dalla normativa.

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione

PARTECIPAZIONI MANTENUTE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

PARTECIPAZIONI DIRETTE

3 DIR	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL	La società presenta risultati economici positivi dall'esercizio 2013 e anche per il 2020 è in equilibrio economico. E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1): la sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Casalgrande è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate. La società svolge un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett.a. La società non rientra negli altri criteri previsti dall'articolo 20, comma 2: - ha un amministratore unico che non percepisce compensi perché vi ha espressamente rinunciato e il numero dei dipendenti è pari a 8 unità); - il Comune di Casalgrande non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Agenzia locale per la mobilità; - nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio inferiore ad un milione di euro ma occorre considerare che il valore della produzione complessivo medio della società è di oltre 23 milioni di euro perché comprende i contributi regionali e comunali L. 30/98; - dalla data della sua costituzione non ha realizzato risultati negativi.
4 DIR	LEPIDA SCPA	La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1) posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli enti locali dalla LR. 24/5/2004, n. 11 e dalle Agende digitali Europea, nazionale e regionale e rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016. L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'uniformità della rete informatica. A decorrere dal 01.01.2019 la società ha incorporato la società Cup 2000 scpa.

PARTECIPAZIONI CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione - Contenimento Costi

1 - AGAC INFRASTRUTTURE SPA

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2,38 %

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.

Descrizione degli interventi di contenimento costi e relative motivazioni:

La società è stata costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che "la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico", ossia capitale interamente pubblico, nelle quali la proprietà delle reti e degli impianti conferiti, è ineditibile. La società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo ed una eventuale internalizzazione non è compatibile con i limiti di indebitamento del comune di Reggio Emilia.

La società prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati iniziata nel 2015. L'assemblea della società ha deliberato di ricorrere in appello dopo la decisione del lodo arbitrale emesso in data 30.11.2019. In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano. Si è ancora in attesa di conoscere la data dell'udienza.

Indicare le modalità di attuazione e i tempi stimati:

Alla data attuale non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto indipendenti dalla società.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Solo dopo il compimento di tutto l'iter del procedimento di rinegoziazione del derivato sarà possibile specificare i risparmi derivanti dall'operazione. Si segnala che le fasi della procedura di rinegoziazione non dipendono dalla società.

Cessione/Alienazione quote

2 - PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,95 %

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali.

Motivazioni della scelta

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'ente

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Con il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con atto di C.C. n. 44 del 21/09/2017 è stata deliberata la cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici. In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018 è stata stipulata una convenzione tra provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale di Casalgrande n. 13 del 27.04.2018, che prevede l'affidamento al comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i comuni reggiani.

Il Comune di Reggio Emilia, nel corso dell'esercizio 2020, ha perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi del valore aziendale della società rinviando tuttavia all'esercizio 2021 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società. In data 26/11/2020 con lettera protocollo n.196929 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società. Tale confronto si è svolto in data 19/11/2021. Proseguiranno anche nel corso del 2022 i colloqui con il Comune di Piacenza in attesa di avere riscontri dalla Regione Emilia Romagna ed Atersir in merito alle tempistiche della gara sul servizio idrico che coinvolgono la società e che potrebbero influire sugli scenari futuri della stessa.

La società anche nel 2020, ha chiuso l'esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro 537.730 che si aggiunge ai risultati positivi di tutti gli anni precedenti.

Il Comune intende avvalersi anche per l'anno 2021 dell'art. 5-ter e 5-bis del TUSP che sospendono per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non è possibile identificare risparmi di spesa derivanti dalla dismissione delle azioni di Piacenza Infrastrutture spa in quanto il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla suddetta società. Si ipotizza un introito per la cessione delle quote che al momento non è quantificabile in quanto trattasi di società delle reti pubbliche che non hanno valore confrontabile sul mercato.

RIEPILOGO AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi	Agac Infrastrutture spa	2,38 %	Non dipendenti dalla società come dettagliato in precedenza	Non dipendenti dalla società come dettagliato in precedenza
Cessione/Alienazione	Piacenza Infrastrutture spa	0,95 %	31/12/2021	Non è possibile identificare risparmi di spesa derivanti dalla dismissione delle azioni di Piacenza Infrastrutture spa in quanto il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla suddetta società. Si ipotizza un introito per la cessione delle quote che al momento non è quantificabile in quanto trattasi di società delle reti pubbliche che non hanno valore confrontabile sul mercato.

COMUNE DI CASALGRANDE

RELAZIONE TECNICA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, commi 2 e 4 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

ALLEGATO B

PREMESSA

Il Comune di Casalgrande, come previsto dell'art. 20 T.U.S.P., ha provveduto ad approvare, in data 22.12.2020 con deliberazione consiliare n. 95, un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che sono da alienare od oggetto di misure di razionalizzazione.

Con tale provvedimento si è deliberato di:

- mantenere le seguenti partecipazioni dirette:

- 1) Agac Infrastrutture spa;
- 2) Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
- 3) Lepida scpa;
- 4) Iren spa (in quanto società quotata);

Nella stessa deliberazione venivano previste le seguenti misure di razionalizzazione:

- conferma della cessione quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa, rinviando all'esercizio 2021 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società. In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018 è stata stipulata una convenzione tra provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture, recepita con deliberazione del Consiglio Comunale di Casalgrande n. 13 del 27.04.2018, che prevede l'affidamento al comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i comuni reggiani

A tal fine il Comune di Reggio Emilia ha inteso avvalersi della norma di cui al comma 5-bis dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, così come introdotto dall'articolo 1, comma 723 della L. 145/2018, poiché la società ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015. L'alienazione della partecipazione verrà effettuata mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del T.U.S.P. in quanto sussistono i presupposti per procedere ad una trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto il quale prevede che le azioni della società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici;

- conferma dell'azione di contenimento dei costi relativamente alla procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati della società Agac Infrastrutture spa.

La presente Relazione Tecnica così come prevista dall'articolo 20 commi 2 e 4 del TUSP rappresenta una relazione sullo stato d'attuazione della razionalizzazione periodica approvata con atto di Consiglio Comunale n. 214 del 14.12.2020, con l'esposizione dei risultati conseguiti e dei tempi e modalità di attuazione.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Cessione/Alienazione quote

Nel Piano era prevista la cessione/alienazione di:

Piacenza Infrastrutture SPA

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b T.U.S.P. in quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).

Si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Reggio non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nelle razionalizzazioni periodiche 2018-2019-2020	Cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici. L'alienazione della partecipazione verrà effettuata con deliberazione motivata mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del TUSP, in quanto sussistono i presupposti per evitare una procedura ad evidenza pubblica e per procedere ad una trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabilito anche dell'articolo 10 dello Statuto, il quale prevede che le azioni della società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici. In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018 è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture - recepita con deliberazione del Consiglio Comunale di Casalgrande n. 13 del 27.04.2018- che prevede l'affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome per conto di tutti i comuni reggiani. In data 28/06/2018, con Determina Dirigenziale (del Comune di Reggio Emilia) n. 1033, è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle azioni della società detenute da tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito negativo, in quanto non sono pervenute domande nei termini. In data 11/09/2018, con Determina Dirigenziale (del Comune di Reggio Emilia) 1384, si è preso atto dell'esito negativo della procedura e si è prevista la possibilità di procedere all'esercizio della negoziazione diretta così come previsto dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 135 del 25/9/2017. In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data 13/09/2018 e' stato richiesto, tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l'interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario. Tale richiesta è stata accolta dal Comune di Piacenza con lettera prot. n. 116809 del 08/10/2018 e sono attualmente in corso le valutazioni per addivenire ad un accordo. Nel corso dell'esercizio 2020, il Comune di Reggio Emilia ha perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi del valore aziendale della società, rinviando tuttavia all'esercizio 2021 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società. A tal fine il Comune di Reggio Emilia si è avvalso della norma di cui al comma 5-bis dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, introdotto dall'articolo 1, comma 723 della L. 145/2018, poiché la Piacenza Infrastrutture spa ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.
--	--

Situazione alla data odierna

Nel corso dell'esercizio 2021 è continuato il confronto per addivenire alla cessione della società. In data 26/11/2020 con lettera protocollo n. 196929 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società che si è svolto in data 19/11/2021. Proseguiranno anche nel corso del 2022 i colloqui con il Comune di Piacenza in attesa di avere riscontri dalla Regione Emilia Romagna ed Atersir in merito alle tempistiche della gara sul servizio idrico che coinvolgono la società e che potrebbero influire sugli scenari futuri della stessa.

La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2020, ha chiuso l'esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro 537.370 che si aggiunge ai risultati positivi degli anni precedenti.

Il Comune di Reggio Emilia intende avvalersi anche per l'anno 2021 dell'art. 5-ter e 5-bis del TUSP che sospendono per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Contenimento dei costi

Nella razionalizzazione periodica era stata confermata l'azione di contenimento dei costi per:

AGAC INFRASTRUTTURE SPA

La società non rispetta il parametro dei dipendenti del T.U.S.P. (art. 20, co. 2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti, l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico che si avvale di un contratto di service per gli aspetti amministrativo-contabili.

Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico, ma non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo.

Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nella razionalizzazione periodica 2018-2019-2020	Come già evidenziato nei precedenti piani di razionalizzazione, si prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati. Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture ha affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit. Ad oggi è ancora in corso l'istanza di mediazione. In data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto. In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale. Nei primi mesi del 2017 sono state depositate dalla società e dall'istituto di credito i documenti e le integrazioni di istanze istruttorie. In settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l'opportunità di procedere con un approfondimento istruttorio e nell'ottobre 2017 sono stati nominati i consulenti tecnici. In luglio 2018 è terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la C.T.U. definitiva. Nel corso dell'udienza del Collegio del 15 marzo 2019, è stato chiesto alle parti di depositare le memorie conclusionali ed in data 30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno. In data 20 dicembre 2019 l'assemblea dei soci ha deliberato di ricorrere in appello a seguito dell'esito del lodo. In data 23 dicembre l'amministratore unico ha provveduto a dare mandato alla società specializzata per il ricorso suddetto sottoscrivendo un accordo success free che prevede esclusivamente il pagamento di un compenso variabile sulle somme recuperate/rimborsate e sulle somme risparmiate in futuro. In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano.
---	--

Situazione alla data odierna: in data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano e in data 27 ottobre 2021 si è svolta, in modalità cartolare, l'udienza di precisazione delle conclusioni; si è in attesa di conoscere i termini per le memorie conclusionali ex art 190 cpc..

Alla data attuale non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto non dipendono dalla società.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Verbale n. 9 Data 15.12.2021	OGGETTO: parere su “Ricognizione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.”
---	--

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, Dott.ssa Tiziana Baldrati, Dott. Sergio Torroni, Dott. Guido Carbonaro, riunito in via telematica;

Visto l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato quanto disposto dal D.LGS. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Considerato che con l'entrata in vigore del succitato Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1200/2021, sottoscritta digitalmente dal Vice-Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore Finanziario, avente ad oggetto "RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 e s.m.i.” e i relativi allegati:

- Allegato A) “Revisione ordinaria delle partecipate”;
- Allegato B) “Relazione tecnica 2020”;

Visto l'esito della ricognizione ordinaria, di cui si riportano le risultanze finali:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	02153150350	2,38	MANTENIMENTO CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	01429460338	0,95	CESSIONE A TITOLO ONEROSO	
AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL	02558190357	1,97	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
LEPIDA SPA	02770891204	0,01	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IREN SPA	07129470014	0,33	SOC. QUOTATA MANTENUTA EX LEGE	

Preso atto che dalla ricognizione di cui alla proposta di delibera 1200/2021 emerge la necessità di effettuare le seguenti dismissioni/razionalizzazioni:

PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA – DISMISSIONE

- la società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1). In generale si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Casalgrande non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.
- la società è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c): nel caso di specie, Agac Infrastrutture Spa.

Il Comune di Reggio Emilia, quale Ente titolare di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome e per conto di tutti i comuni reggiani, cura le procedure di dismissione così come riportato nella relazione di cui all'allegato B).

AGAC INFRASTRUTTURE SPA – AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

- la società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- la società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co.2, lett.d);

Prosegue l'azione di razionalizzazione, individuata nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati detenuti dalla Società, la quale ha avviato un arbitrato nei confronti di un istituto di credito al fine di ottenere la nullità del contratto derivato in essere.

In data 30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno.

In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso, come da delibera dell'assemblea dei Soci, presso la Corte d'Appello di Milano. In data 27 ottobre 2021 si è svolta, in modalità cartolare, l'udienza di precisazione delle conclusioni; si è in attesa di conoscere i termini per le memorie conclusionali ex art 190 cpc.

Ricordato che l'esito di tale ricognizione dovrà essere:

1. inviato alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo, nonché a tutte le società partecipate dal Comune;
2. comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
3. pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1200/2021 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100".

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Collegio dei Revisori

Dott. ssa Tiziana Baldrati

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Sergio Torroni

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Guido Carbonaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1200/2021 ad oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 17/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 99 del 29/12/2021

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/01/2022, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 17/01/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 99 del 29/12/2021

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 04/01/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 20/01/2022	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE NAPOLEONE ROSARIO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
----------------	---